

DISCIPLINARE DI GARA**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI CITY PASS ISTITUZIONALE PER LA CITTÀ DI MILANO - CIG: 9463272B17****1.PREMESSA**

Vox S.p.A. ha presentato in data 30 luglio 2021 una proposta di Partenariato Pubblico Privato attraverso l'istituto della Finanza di progetto per la concessione inerente alla realizzazione e gestione di un servizio di city pass istituzionale per la città di Milano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 183, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (d'ora in poi Codice). L'affidamento della presente concessione, mediante la tipologia del partenariato pubblico privato, comporta l'allocazione in capo al Concessionario, oltre che del rischio operativo, anche del rischio di disponibilità e rischio di domanda, come definiti dall'art. 3 lett. zz), bbb) e ccc), del Codice.

Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella Concessione.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative:

- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione;
- nonché ad altre ulteriori informazioni relative alla concessione.

Il luogo di svolgimento del servizio è la città di Milano.

Con Determina del Direttore dell'Associazione Milano & Partners n. 54 del 14 dicembre 2021 è stata approvata la proposta di partenariato pubblico privato per l'erogazione e la gestione di un servizio di city pass istituzionale per la città di Milano presentato da Vox S.p.a., completa di piano economico finanziario asseverato e schema di Convenzione.

La proposta avanzata dal Promotore è stata dichiarata, con il medesimo atto, di pubblico interesse.

La procedura riguarda l'aggiudicazione del Contratto di Partenariato Pubblico Privato, per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione di un servizio di city pass istituzionale per la città di Milano.

Il soggetto proponente della proposta approvata con la sopra citata determina potrà esercitare il diritto di prelazione, migliorando la propria offerta, nel caso in cui lo stesso non risultasse aggiudicatario provvisorio della procedura di gara, alle condizioni e termini di cui al comma 15 dell'art.183 D.lgs. 50/2016 s.m.i.

L'Amministrazione aggiudicatrice per la quale viene indetta la presente procedura è Associazione Milano & Partners. Sito internet www.yesmilano.it.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Luca Martinazzoli.

La procedura per l'individuazione degli offerenti è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Il contratto di partenariato ha per oggetto la stipula di un contratto di finanza di progetto con un operatore economico.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, le spese per la pubblicazione di cui agli articoli 29, 72 e 73 del Codice stesso dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante da parte dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 8.000,00 I.V.A. compresa.

Rimane altresì inteso che sono a carico dell'Aggiudicatario, a titolo di rimborso spese, tutti gli ulteriori costi (nessuno escluso) sostenuti per l'attività amministrativa di aggiudicazione della concessione (avvisi, proroghe e/o rettifiche del bando, commissioni, ecc.) che Milano & Partners si riserva di rendere noto in sede della comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Si evidenzia, inoltre, che sono a carico del promotore, in caso di esercizio della prelazione, le spese sostenute dall'Aggiudicatario per la presentazione dell'offerta.

La procedura di affidamento sarà esperita in via telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel, dove sono pubblicati i manuali per l'iscrizione del Partecipante all'interno della Piattaforma e i documenti della procedura di gara.

I predetti documenti di gara saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione Milano & Partners.

1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/CONCEDENTE

Denominazione: Associazione Milano & Partners

Sede: Piazza della Scala 2, 20121 Milano (MI).

R.U.P.: Luca Martinazzoli.

Telefono: 0285155031.

Posta Elettronica Certificata: milanosmartcity@legalmail.it.

Sito WEB: www.yesmilano.it.

Luogo di esecuzione: Milano.

CIG: 9463272B17

1.2. SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Il soggetto Promotore è Vox S.p.A., il quale ha presentato in data 30 luglio 2021 una proposta di Partenariato Pubblico Privato attraverso l'istituto della Finanza di progetto per la concessione inerente alla realizzazione e gestione di un servizio di city pass istituzionale per la città di Milano,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 183, comma 15 del Codice.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice è previsto il diritto di prelazione a favore del Promotore nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario.

Il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di voler esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di prelazione, il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario ed è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, così come dettagliatamente indicate nell'offerta presentata, nei limiti del 2,50% dell'investimento.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto aggiudicatario, diverso dal promotore, è tenuto a corrispondere al promotore non aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti del 2,50% dell'investimento posto a base di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs. n. 50/2016, il Promotore se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Il Promotore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione completa a base di Gara è disponibile sul sito *internet* dell'Associazione Milano & Partners e comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Progetto di Gestione – Studio di fattibilità e relazione sulle caratteristiche e gestione di un servizio di “City Pass” istituzionale per la città di Milano;
- Piano economico finanziario asseverato;
- All. 1 Domanda di partecipazione
- All. 2 DGUE;
- All. 3 Dichiarazione A.T.I.;
- All. 4 Dichiarazione avvalimento;
- All. 5 Dichiarazione familiari conviventi;
- All. 6 Patto di integrità;
- All. 7 Offerta economica;
- Atto di convenzione;

- Informativa per il trattamento dei dati personali.

3. PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

L'Associazione Milano & Partners utilizza il sistema di intermediazione telematica di regione Lombardia "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, e sul sito dell'Associazione, all'indirizzo <https://www.yesmilano.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel". Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di eprocurement. Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (da realizzarsi mediante finanza di progetto), ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione di un servizio di city pass istituzionale per la città di Milano.

È posta a base di gara la proposta presentata da Vox S.p.A., come approvata e dichiarata di pubblico interesse – ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 – con determina del Direttore dell'Associazione Milano & Partners n. 54 del 14 dicembre 2021.

In particolare, è richiesta:

- la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione e promozione di un city pass istituzionale interamente digitale che includa l'offerta di servizi turistici e culturali e agevolazioni nel trasporto pubblico.

Il Proponente ha previsto che il servizio oggetto della concessione, organizzato con i mezzi del concessionario, comprenda le seguenti attività:

- *Attività di sviluppo*
- (a) curare le attività di sviluppo tecnologiche necessarie per realizzare e mantenere in funzione ed efficienza gli strumenti digitali di gestione e fruizione del City Pass, consistenti principalmente:
- (i) nello sviluppo di un applicativo mobile di accesso al, e gestione del, City Pass disponibile per le piattaforme iOS e Android e scaricabile dai due principali store online, ossia Apple App

- Store e Google Play Store che comprenda anche una mappa interattiva e contenuti illustrativi (incluse audioguide) relative alle attrazioni della città;
- (ii) nella creazione di un portale online B2C, che permetta agli utenti l'accesso a due delle funzioni dell'App come meglio descritte nel Progetto di Gestione, ossia la funzione marketplace e la funzione check-in;
 - (iii) nella creazione di un portale online B2B, che permetta l'accesso ai fornitori dei servizi ricompresi nel City Pass (es. strutture museali) affinché possano controllare e gestire le fasce orarie degli accessi. Inoltre, che lo stesso portale permetta ai rivenditori di generare i codici QR del pass e ottenere il resoconto delle vendite effettuate, delle fatture, dei metodi di pagamento nonché ulteriori informazioni;
 - (iv) nella continua manutenzione dell'App, del Portale B2C e del Portale B2B, i quali portali saranno ospitati nella piattaforma web messa a disposizione dall'Associazione (la Piattaforma dell'Associazione).
- (b) stipulare a proprio nome (i) con i gestori dei musei e delle attrazioni inclusi nell'offerta del City Pass e con i gestori dell'accesso al Duomo di Milano i contratti, o ogni altro accordo, utili alla inclusione a favore degli utenti del City Pass dei titoli di accesso ai musei e attrazioni ora dette; e (ii) con i gestori dei servizi inclusi nell'offerta del City Pass, e in particolare anche con ATM, i contratti, o ogni altro accordo, utili alla inclusione a favore degli utenti del City Pass dei titoli legittimanti alla fruizione dei servizi ora detti;
 - (c) curare la verifica del regime IVA da applicare al Servizio;
 - *Attività di distribuzione e promozione*
 - (d) curare la distribuzione e vendita del City Pass direttamente e per il tramite dei soggetti individuati dal Partner, al prezzo concordato con l'Associazione e preliminarmente indicato nel PEF e nel Progetto di Gestione;
 - (e) incassare i proventi derivanti dalla vendita e distribuzione del City Pass e da eventuali sponsorizzazioni di terzi tenendo una contabilità corretta e completa dei Proventi Lordi incassati;
 - (f) trattare in qualità di titolare del trattamento i dati personali dei soggetti che abbiano fruito del City Pass o dell'App nel rispetto della disciplina relativa al trattamento di dati personali, per finalità di erogazione dei servizi relativi al City Pass e di promozione del medesimo e dell'attività del Partner;
 - (g) inserire, su domanda dell'Associazione, la richiesta di consenso per l'ulteriore trattamento dei dati personali conferiti dall'interessato consistente nella comunicazione dei dati all'Associazione per sue finalità istituzionali di comunicazione e marketing;
 - (h) predisporre un vademecum dedicato agli eventuali rivenditori del City Pass allo scopo di formare il personale di tali rivenditori;
 - *Attività di assistenza e gestione*
 - (i) fornire assistenza tecnica continuativa a fornitori dei servizi ricompresi nel City Pass e rivenditori del City Pass attraverso l'allestimento di canali di comunicazione diretti;
 - (j) fornire assistenza agli utenti attraverso l'allestimento di servizio di chat dedicata, presidiata almeno 8 ore al giorno da personale del Partner o da suoi fornitori e comunque sempre attiva con risponditore automatico e presa in carico della richiesta;
 - (k) fornire all'Associazione dati statistici aggregati relativi al comportamento, al numero e provenienza geografica dei fruitori del City Pass, nonché al loro spostamento all'interno della città (geolocalizzazione degli spostamenti in forma aggregata e anonima);
 - (l) eseguire, nel corso dell'intera durata della Convenzione, a proprie cura e spese, tutte le ulteriori attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.

5. CORRISPETTIVO, COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E RICAVI

Si rinvia al PEF allegato al presente Bando di Gara.

6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione avrà una durata massima **di 5 anni** decorrenti dalla data di sua sottoscrizione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

7 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti entro le ore 18:00 del nono giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso la funzionalità Sintel di Regione Lombardia "comunicazione procedura". Le risposte a tutti i quesiti proposti verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito di Milano & Partners nella sezione <https://www.yesmilano.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>. È possibile inviare i quesiti in aggiunta e non in alternativa alla funzionalità Sintel di Regione Lombardia, anche a mezzo PEC all'indirizzo milanosmartcity@legalmail.it. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, l'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il sesto giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Associazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diverse da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, si dà atto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l'Associazione Milano & Partners assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non saranno ammesse offerte condizionate, con riserva o contemplanti opzioni.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che abbiano inserito elementi dell'offerta economica in plichi diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, contravvenendo così all'obbligo di segretezza dell'offerta economica fino al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte con riferimento ad altro appalto o altro contratto di concessione di servizi. Non sono ammesse offerte sostitutive a quelle presentate. Non sono ammesse offerte aggiuntive a quelle presentate.

9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

I concorrenti, compreso il Promotore, ai sensi dell'art. 183 comma 15, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente Disciplinare di gara.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

1. Requisiti generali e di idoneità professionale:

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'all. XVI del Codice:

- in caso di aggiudicazione della concessione, mediante presentazione della relativa documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara ovvero acquisita d'ufficio dalla Associazione Milano & Partners e in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) fatturato generale minimo annuo, riferito ai 3 esercizi finanziari 2017/2019, di € **10.000.000,00** IVA esclusa. I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione della necessità di avere la garanzia di solidità finanziaria della concessionaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo DGUE;
- in caso di aggiudicazione della concessione, presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato globale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato

l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli esercizi finanziari 2017/2019 di € **1.500.00,00** IVA esclusa. I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione della necessità di avere la garanzia di solidità finanziaria della concessionaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo DGUE;
- in caso di aggiudicazione, presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) dichiarazioni di **almeno due istituti bancari**, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione dell'offerta, che attestino la solidità economica dell'impresa e la solvibilità in relazione al valore della concessione.

d) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'incarico, come previsto dall'art. 83 comma 4, lettera c) del Codice.

La comprova del requisito è l'indicazione dei riferimenti della copertura assicurativa in corso di validità contro il rischio di RC professionale, con un massimale di almeno € 2.500.000,00.

3.Requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) dichiarazione attestante l'avvenuta gestione, nel triennio 2017/2019, **almeno un servizio analogo a quello della procedura in oggetto**, di importo minimo pari a € **1.000.000,00** con buon esito e senza essere incorsi in risoluzioni contrattuali anticipate.

Tale requisito non è frazionabile.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'all. XVII, parte II, del Codice, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo DGUE, dove il concorrente dovrà specificare: descrizione dell'impianto e/o struttura, periodo di gestione, committente, oggetto della gestione;
- in caso di aggiudicazione, fornendo copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Fermo restando che nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,

- il requisito di cui al punto. **10.1.** dovrà essere soddisfatto da tutti i componenti del raggruppamento;
- il requisito di cui al **10.2.a.** dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;
- il requisito di cui al **10.2.b.** dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;
- il requisito di cui al **10.2.c** dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;
- il requisito di cui al **10.3.** potrà essere soddisfatto anche in relazione a un solo componente del raggruppamento.

I requisiti di carattere economico e professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità del settore, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi a iniziative di Partenariato Pubblico Privato nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo conto, infine, dei rischi specifici inerenti alla gestione e alla necessità di favorire la massima partecipazione.

Si ritiene quindi di poter selezionare operatori economici dotati di capacità tecnico – economiche idonee a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione della durata della concessione delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto.

11. AVVALIMENTO

Alle condizioni e nei limiti consentiti degli artt. 89 e 172 del Codice, il concorrente può fare ricorso all'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e i requisiti di capacità tecnica.

L'operatore economico dovrà dimostrare all'Amministrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata del contratto di Concessione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In nessun caso è consentito ricorso all'avvalimento per i requisiti generali di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto stabilito all'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di possedere i requisiti oggetto di avvalimento (già dichiarati nel DGUE) e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Con specifico riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dell'impresa ausiliaria, si precisa che nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la dichiarazione sottoscritta dai soggetti cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, sarà possibile per l'impresa ausiliaria produrre un'analogha dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale il medesimo attesti "per quanto di propria conoscenza e secondo quanto risultante dagli atti di impresa" l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti dichiarati nel DGUE a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle

obbligazioni assunte con la stipula della concessione.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di una impresa concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

Si precisa che:

- il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Milano & Partners;
- il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. CONTENUTI DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2022.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma di e-procurement Sintel, come risultante dai log del Sistema.

Ogni operatore economico concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Gli operatori economici concorrenti esonerano Milano & Partners da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma di e-procurement ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla

procedura.

L'Associazione Milano & Partners si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma di e-procurement o che impediscano di formulare l'offerta.

L'operatore economico concorrente registrato alla piattaforma di e-procurement Sintel, accede alla piattaforma come più dettagliatamente indicato all'art. 3 di questo Disciplinare.

13.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) con allegato un documento di identità in corso di validità, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm., dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di apposita delega o procura, nella quale si attesti:

1. l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2. il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
3. il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale.

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare una propria domanda di partecipazione.

b) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) (Allegato 2) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, redatto utilizzando il modello proposto nella Modulistica a base di gara, **nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente punto 10.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato in conformità del presente Disciplinare di gara.

Il modello DGUE deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto dichiarante e deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di ricorso all'avvalimento, ciascuna impresa ausiliaria deve sottoscrivere e presentare un proprio DGUE in conformità a quanto previsto sopra.

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare un proprio DGUE, specificando i ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio); in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, sia il Consorzio che ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, dovranno produrre il proprio DGUE.

c) DICHIARAZIONE ATI (Allegato 3), (eventuale) costituenda, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente la ripartizione delle quote di partecipazione di ciascuna; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario per la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a non modificare la

composizione del raggruppamento temporaneo di concorrenti e a perfezionare il relativo mandato irrevocabile.

d) DICHIARAZIONE AUSILIARIA (Allegato 4) (eventuale) che l'ausiliaria dovrà compilare, riportando:

-dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Milano & Partners a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Inoltre, il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento dovrà allegare:

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità, per tutta la durata della concessione, specificando i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria.

e) GARANZIE:

1. Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore dell'investimento, da prestarsi a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione intestata a Associazione Milano & Partners, beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Associazione Milano & Partners; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b.** fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto IBAN n. IT43X050180160000012241394, Banca Popolare Etica a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con causale del versamento "Garanzia provvisoria PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI CITY PASS ISTITUZIONALE PER LA CITTÀ DI MILANO CIG [9463272B17]";
- c.** fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione, la garanzia:

- dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Associazione Milano & Partners, in merito alle fideiussioni rilasciate da intermediari, prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 01/07/2015;
- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà contenere l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per 180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Associazione Milano & Partners nel corso della procedura.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa come sopra descritta, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Associazione Milano & Partners.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo quanto alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7, l'operatore economico segnala all'interno del DGUE il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti,

allegando copia conforme dell'originale dei documenti attestanti il diritto alla riduzione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o G.E.I.E.) a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il G.E.I.E., a pena di esclusione.

La cauzione provvisoria si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla ditta concorrente; pertanto, non sarà restituito nessun documento ai concorrenti.

La fideiussione deve essere sottoscritta dal soggetto rappresentante l'istituto emittente, con firma originale, per esteso, in forma leggibile ed accompagnata da una dichiarazione, attestante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza.

Qualora la fideiussione venga rilasciata da Istituto di intermediazione finanziaria dovrà altresì essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di Polizza di cui al D.M. Ministero Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del Codice, le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5 del Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali di cui all'art. 48 del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i da tutte le imprese.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i dal consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.

La garanzia, in ogni caso, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata automaticamente con la comunicazione di aggiudicazione del contratto di concessione di servizi; pertanto, la Milano & Partners non restituirà la cauzione presentata in sede di gara.

2. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice.

L'offerta deve essere corredata sensi dell'articolo 183, comma 13 del Codice da una cauzione, di importo pari almeno al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dalla Proposta di fattibilità, posto a base di gara, a titolo di garanzia del pagamento dell'importo delle spese di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, e comma 12 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (l'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.).

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione, la garanzia firmata digitalmente dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Associazione Milano & Partners.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

f) DOCUMENTO "PASSOE"

Il concorrente dovrà inserire il documento rilasciato tramite il servizio "*FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it > *Accedi ai servizi* > *Servizi per le imprese* > *Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE*) seguendo le relative istruzioni.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo ex art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. 50/2016, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito ex art. 45, comma 2 lett. e), del D.lgs. 50/2016 il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016 il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, dell'impresa ausiliaria.

g) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC e inserire la ricevuta nella documentazione amministrativa.

h) “DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI” (ALLEGATO 5), compilata e firmata digitalmente.

i) “PATTO DI INTEGRITÀ” (ALLEGATO 6), compilato e firmato digitalmente.

13.2. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnico - descrittiva** che illustri le modalità di realizzazione e gestione della piattaforma digitale, tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al **successivo articolo 14** e le eventuali varianti migliorative rispetto al progetto di fattibilità

presentato dal Promotore, approvato dalla Associazione Milano & Partners e posto a base di gara.

L'offerta Tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l'esclusione del concorrente dalla gara.

Detta relazione dovrà essere redatta come segue:

- non superiore a facciate: 20
- carattere: Arial
- dimensione carattere: 11
- interlinea: 1,5
- righe per facciata: 35.

In caso di concorrente singolo l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la cartella zippata e l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cartella zippata e l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento concorrente.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono escluse dal diritto di accesso le offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Per tali fini, il concorrente è tenuto a dichiarare, in questa sede, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i suddetti segreti, pertanto sottratte al diritto di accesso. La dichiarazione deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali sono le esigenze di riservatezza in concreto tutelate. Pertanto, qualora ricorra il caso, il concorrente deve allegare idonea dichiarazione motivata e comprovata, ai sensi del suddetto disposto normativo, che indichi quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Le parti sottratte al diritto di accesso saranno comunicate ai concorrenti in sede di comunicazione di aggiudicazione.

L'offerta tecnica che, a pena di esclusione, sarà unica e senza opzioni, dovrà fornire tutti gli elementi necessari e descrivere in maniera esauriente e compiuta le proposte, dovrà essere articolata come segue.

13.3. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'offerta economica, predisposta dall'operatore economico secondo il modello fornito dalla Associazione Milano & Partners (**Allegato 7**), il concorrente dovrà indicare il valore al rialzo della royalty riconosciuta all'Associazione.

Data la natura prettamente intellettuale dei servizi in affidamento, ai sensi dell'articolo 95 comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare i costi della manodopera e i costi della sicurezza.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto

avente i medesimi poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'apposito paragrafo.

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori agli importi a base d'asta.

All'offerta economica dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, un **Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato** sottoscritto digitalmente dai soggetti titolati al rilascio e all'asseverazione di cui all'art.183, comma 9 del Codice, che deve:

- contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'offerta economica e congrui rispetto all'offerta tecnica predisposta;
- fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.);
- specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione è prevista l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

14.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO QUALITATIVO /QUANTITATIVO
A – Capacità di distribuzione	<p>Verrà valutata capacità distributiva internazionale già strutturata che permetta commercializzazione all'estero del pass:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 punti per chi garantisce rete distributiva a livello nazionale; - 6 punti per capacità di integrazione della rete nazionale con operatori leader nel mondo del ticketing digitale e online; - 7 punti per presenza di rete europea (es. rete di operatori attivi in UE, presenza di uffici locali); - 8 punti per network globale (es. referenze livello globale; rete di operatori internazionali attivi, connessione con le principali piattaforme OTA internazionali). 	<p>25 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>
B – Tempi di sviluppo del prodotto (piattaforma + card con le caratteristiche indicate)	<p>Verranno valutati positivamente, con attribuzione automatica del punteggio, i tempi “standard” di realizzazione della piattaforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti per la realizzazione oltre 20 settimane; - 10 punti per la realizzazione tra 18 e 20 settimane; - 20 punti per la realizzazione in 17 settimane o meno. 	<p>20 punti</p>	<p>QUANTITATIVO</p>
C – Qualità delle caratteristiche digitali del prodotto, in relazione agli scopi ed utilizzi della Piattaforma	<p>Verrà valutata positivamente la semplicità di utilizzo del sistema, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesso ai prodotti/ servizi per utente finale e distributore (tempo di consegna, tipologia di supporto, formato) (10 punti); - Capacità di risposta all'utente, anche in termini di user-friendliness, compatibilità con i principali device e sistemi operativi, servizi di assistenza all'utente, sostenibilità, livello minimo di servizio garantito 	<p>25 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>

	(5 punti). - Qualità delle prestazioni accessorie al pacchetto base di servizi “attrazioni turistiche/musei e trasporto pubblico” (10 punti) (es. contenuto innovativo app, segnalazione di punti di interesse, segnalazione eventi e sconti, itinerari dinamici, ecc.)		
--	--	--	--

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

La valutazione delle offerte presentate avverrà mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari rispetto ai soli criteri qualitativi esposti in tabella:

NON VALUTABILE: 0,00

NON ADEGUATO: 0,30

SUFFICIENTE: 0,60

DISCRETO: 0,70

BUONO: 0,80

DISTINTO: 0.90

OTTIMO: 1,00

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi di cui ai punti A e C, procederà, in relazione a ciascuna Offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Agli elementi di cui al punto B verrà assegnato il punteggio “**diretto ed automatico**” ivi previsto.

L'assegnazione del punteggio tecnico complessivo finale, relativo alla proposta progettuale, sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi/sub-elementi.

SOGLIA MINIMA PUNTEGGIO

Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 50 punti nel punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sarà escluso dalla gara.

14.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il valore percentuale unico indicato in sede di gara da ogni concorrente, da sommarsi alla royalty base (2%), ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà inserito nella formula che segue:

$$p = \frac{Ra}{Rmax} \times C$$

dove:

p = punteggio attribuibile all'offerta in esame

Rmax = valore % più alto offerto

C = punteggio massimo attribuibile

Ra = valore % offerto dal concorrente "a"

Il valore percentuale unico minimo accettabile è dello 0,10% o suoi multipli.

In offerta dovrà essere indicato il valore percentuale unico delle royalties offerte da sommarsi alla royalty base. Di seguito esempio di calcolo delle royalties complessive offerte/contrattuali: se viene offerto un valore di aumento del 6% sulla royalty base, la royalty definitiva offerta sarà calcolata come segue: 2% base + 6% offerto = totale royalty del 8%.

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE

L'assegnazione del punteggio tecnico complessivo finale, relativo alla proposta progettuale, sarà determinato attraverso la apposita formula riportata al precedente paragrafo 14.1.

L'assegnazione del punteggio economico sarà determinata attraverso la apposita formula riportata al precedente paragrafo 14.2.

Il punteggio complessivo finale sarà determinato dalla somma del punteggio complessivo tecnico con il punteggio economico.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/12/2022, pena

l'irricevibilità dell'offerta.

La documentazione di gara sarà inoltre pubblicata sul sito www.yesmilano.it all'indirizzo <https://www.yesmilano.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, composta da 3 membri, nella prima seduta pubblica, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Associazione Milano & Partners si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica tecnica e del plico concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, all'attribuzione dei punteggi economici, formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e in subordine dell'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica per l'individuazione del primo migliore offerente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria e procede con la proposta di aggiudicazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente alla Associazione Milano & Partners i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, attendibilità e plausibilità delle offerte che appaiono anormalmente alte.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente alta.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Associazione Milano & Partners procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

18. AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,

L'Associazione Milano & Partners si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Associazione Milano & Partners ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la Associazione Milano & Partners, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Milano & Partners, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Associazione Milano & Partners, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione della procedura.

In ogni caso, l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs. n. 50/2016, il Promotore se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Associazione Milano & Partner entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

19 – STIPULA DEL CONTRATTO

Fra il concorrente aggiudicatario e Associazione Milano & Partners verrà stipulato apposito contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9, entro 60 giorni dall'intervenuta approvazione della progettazione definitiva, secondo lo schema di Convenzione.

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il Contratto stabilisce la risoluzione del rapporto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine indicato, salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, la polizza assicurativa. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Le spese di stipulazione, bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

20. CAUZIONE E GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del contratto come disciplinato dall'art. 103, comma 5, del Codice. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione a garanzia delle penali è prevista dall'articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del Codice. Tale cauzione da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

21. FORO COMPETENTE

Avverso il presente Disciplinare e in generale di tutti gli atti di gara può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR).

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sono allegate al Bando di Gara.